



**Oggetto: Riscontro formale al documento denominato “Richiesta Azione di Responsabilità” del 28 giugno 2025**

## **PREMESSA**

In data 26 giugno 2025 è stato diffuso tramite piattaforme social un documento, redatto da alcuni soci ed ex soci, intitolato “*Richiesta Azione di Responsabilità*”, rivolto contro l’organo amministrativo, la direzione e i soggetti di controllo della cooperativa.

Il contenuto di tale documento presenta **gravi errori giuridici, affermazioni false, illazioni personali prive di fondamento e richieste incompatibili con l’ordinamento societario vigente.**

La presente comunicazione costituisce la **posizione ufficiale di Terre d’Oltrepò Soc. Coop. Agricola**, che intende rispondere punto per punto, con rigore e trasparenza, **a tutela della propria reputazione, dei propri dirigenti e del patrimonio sociale comune.**

### **1. Il documento è giuridicamente irricevibile**

Ai sensi dell’ art. 2393 del Codice Civile, un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere validamente proposta solo:

- **a seguito di delibera dell’assemblea dei soci**, con le maggioranze statutarie previste;
- **mediante patrocinio legale qualificato**;
- **con chiara individuazione dei soggetti, dei fatti contestati, del danno e del nesso causale.**

Il documento in oggetto:

- **non è stato deliberato da alcuna assemblea**;
- **non ha alcuna valenza legale o procedurale**;
- **non presenta né prove, né numeri, né atti contestuali.**

È quindi **giuridicamente nullo, privo di efficacia legale e irricevibile da qualsiasi autorità o tribunale.**

### **2. Le accuse sono false e potenzialmente rilevanti sul piano penale**

Attribuire ad amministratori, dirigenti e membri degli organi di controllo:

- responsabilità patrimoniali infondate e non documentate;
- condotte fraudolente o “violente”;
- presunti “danni da 50 milioni di euro” **senza alcuna evidenza documentale** ;

costituisce un **atto gravemente diffamatorio** che può configurare:

- **diffamazione aggravata** (art. 595 c.p.);
- **calunnia** (art. 368 c.p.);
- **abuso del diritto di denuncia.**

Se tali contenuti verranno reiterati o diffusi, l’Ente agirà **senza indugio in sede penale e civile contro ogni firmatario.**

### **3. La costituzione della S.p.A. è pienamente legittima e rafforza lo scopo mutualistico**

Contrariamente a quanto sostenuto nel documento, la costituzione della società **TDO S.p.A.**:

- è avvenuta **in modo conforme al Codice Civile**;
- è stata **deliberata dal CdA**, nei limiti delle sue prerogative;
- per quanto occorrer possa, è stata anche **approvata dall’assemblea dei soci.**

**TERRE D’OLTREPO’ Soc. Coop. Agricola per Azioni**

Sede Amm.: 27043 Broni (PV) – Via Sansaluto n. 81 – tel. 0385 51505 – fax 0385 56025

Sede Legale: 27045 Casteggio (PV) – Via Torino n. 96

Cod. Fisc., Part. I.V.A. e Reg. Imprese 02270380187

REA PV 259696 – N° iscr. Reg. degli Enti Coop. A192326



Inoltre:

- la società è **interamente controllata dalla cooperativa** (100% delle quote),
- lo **scopo mutualistico non solo non viene eluso, ma rafforzato**, attraverso uno strumento più efficiente per attrarre capitali, generare redditività e valorizzare i conferimenti.

**TDO S.p.A. rappresenta l'unico modello in grado di garantire la continuità e la sopravvivenza della cooperativa.**

#### **4. L'operato del CEO è tracciabile, legittimo e approvato**

Il dott. Umberto Callegari:

- ha agito **sempre su mandato del CdA**;
- ha operato **sotto la vigilanza costante dell'ODV, del Collegio Sindacale e dei Revisori**;
- **non ha mai assunto decisioni strategiche prive di autorizzazione formale.**

Tutti gli atti sono verbalizzati, archiviati e documentabili.

Le accuse rivoltegli nel documento sono **false, pretestuose e lesive della sua reputazione personale e professionale.**

#### **5. La dirigente Roberta Cambiaghi non è soggetto passibile di azione di responsabilità**

La dott.ssa Cambiaghi:

- **è una dirigente**, non un'amministratrice;
- **non ha potere deliberativo né rappresentanza legale**;
- **agisce sotto direttiva del CdA** e nel perimetro dei suoi incarichi operativi.

Includerla tra i destinatari di un'ipotetica azione ex art. 2393 c.c. è **un errore giuridico macroscopico e un atto potenzialmente diffamatorio.**

#### **6. La cifra di "50 milioni di euro" è arbitraria, falsa e priva di qualsiasi base probatoria, tecnica o contabile**

Nel documento si afferma che le azioni del CdA e della dirigenza avrebbero prodotto un "danno stimato in 50 milioni di euro".

Tale affermazione:

- **non è supportata da alcun elemento probatorio**;
- **non trova riscontro in alcun bilancio approvato**;
- **non è collegata ad atti, delibere o contratti specifici**;
- **non è mai stata oggetto di rilievo da parte di Revisori, Sindaci o ODV.**

Si tratta di una cifra **totalmente arbitraria e infondata**, usata in modo retorico e diffamatorio, che **non può essere invocata né in ambito giudiziale né societario.**

#### **7. I Tribunali hanno riconosciuto la legittimità dell'operato di TDO**

Nel contenzioso promosso da **Mack & Schühle**, richiamato impropriamente nel documento, i **Tribunali di Milano e Pavia hanno, rispettivamente, sospeso il titolo in virtù del quale erano stati avviati dei pignoramenti nei confronti della Cooperativa e sospeso i procedimenti esecutivi conseguenti**

•

Qualunque tentativo di usare tale vertenza per sostenere ipotetiche colpe interne è **infondato e già smentito dalla giustizia ordinaria.**

#### **8. L'invocazione di un commissario o di un liquidatore è giuridicamente infondata e improponibile dai soci**

Il documento pretende l'intervento di un commissario o di un liquidatore per avviare azioni contro l'organo amministrativo. Anche tale richiesta è **erronea e inammissibile in diritto.**



Infatti:

- **né un commissario né un liquidatore possono essere “invocati” dai soci:**
  - un **commissario giudiziale** può essere nominato **solo da un tribunale**, in casi previsti dalla legge ;
  - un **liquidatore** viene nominato **dopo delibera di scioglimento**;

**La richiesta è dunque priva di fondamento giuridico e alimenta false aspettative, esponendo i firmatari a ulteriori responsabilità.**

## **9. CONCLUSIONI**

Il documento del 28 giugno:

- è **giuridicamente nullo**;
- è **gravemente diffamatorio**;
- contiene **affermazioni false, illazioni infondate e richieste improponibili**.

**Terre d'Oltrepò SCAPA respinge integralmente ogni contenuto**, diffida i firmatari da ulteriori azioni simili e **si riserva ogni diritto di tutela civile, penale e patrimoniale** a difesa della società, dei suoi amministratori, dirigenti e della stabilità dell'intero sistema cooperativo.

**Richiamiamo inoltre tutti i soci alla responsabilità:**

atti di questo tipo, maldestri nei contenuti e assolutamente distruttivi negli effetti, **non solo non producono alcun risultato utile, ma arrecano un danno diretto alla cooperativa e all'intera comunità locale.**

È importante che la base sociale riconosca **l'azione ricorrente di soggetti già noti, che negli anni hanno contribuito a indebolire la cooperativa, compromettendone la reputazione, la governance e la sostenibilità.**

**La priorità oggi è tutelare il lavoro, il valore creato e l'interesse comune.** Chi agisce per dividere, destabilizzare o screditare, **agisce contro la cooperativa e contro il territorio.**

Cordiali saluti,

**Il Consiglio di Amministrazione**

Terre d'Oltrepò Società Cooperativa Agricola